

ATTO DD 3103/A1821A/2022

DEL 11/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: L.R. 20/2021. - Approvazione dello schema di convenzione con il SOCCORSO ALPINO E SPLELEOLOGICO PIEMONTESE (SASP) per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e locali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l'organizzazione e l'impiego del volontariato”;
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole

favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;

- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- Il SASP è l'articolazione operativa territoriale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito indicato CNSAS) nella Regione Piemonte.
- La Legge 74/2001 e s.m.i. reca disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico riconoscendo il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS, nonché affida al CNSAS la competenza relativamente al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale ed individua nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo
- La Legge 74/2001 e s.m.i. riconosce il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
- La legge regionale n.20/2021 in relazione al riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese recepisce e integra il dettato legislativo della L. 74/2001. e s.m.i.
- La legge regionale n. 20/2021 definisce all'art.3 che:
 1. *Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività' in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività' formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.*
 2. *Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività' per l'anno successivo.*
 3. *L'attività' di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.*

dato atto che:

con determinazione dirigenziale n. 3958/A1821A del 31/12/2021, sono stati approvati gli schemi di convenzione con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione civile, ed è stato demandato ad un successivo atto determinativo l'approvazione dello schema di convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, per le annualità 2022-2023, in quanto ancora in fase di definitiva elaborazione;

la medesima determinazione dirigenziale n. 3958/A1821A del 31/12/2021 ha provveduto altresì ad impegnare rispettivamente:

- € 550.000,00 sul cap. 185541/2022 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112) quale contributo per il primo anno di attività della nuova convenzione;
- € 53.000,00, di cui € 3.000,00 per la costituzione del fondo di riserva permanente, ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione, da approvare con la presente determinazione dirigenziale, sul cap. 149055/2022 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112),
- € 550.000,00 sul cap. 185541/2023 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112) quale contributo per il secondo anno di attività della nuova convenzione;
- € 50.000,00 sul cap. 149055/2023 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112), quale contributo per il secondo anno di attività della nuova convenzione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024",
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della LR 13/2022
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- D.D. n. 3958A1821A del 31/12/2021
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112), per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e locali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
- di stabilire che le attività previste nella suddetta convenzione trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse impegnate con determinazione dirigenziale n. 3958/A1821A del 31/12/2021 e precisamente:
-
- € 550.000,00 sul cap. 185541/2022 (I. 3249) a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112) quale contributo per il primo anno di attività della convenzione;
- € 53.000,00, di cui € 3.000,00 per la costituzione del fondo di riserva permanente ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione, allegato alla presente determinazione dirigenziale, sul cap. 149055/2022 (I. 3246) a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112),
- € 550.000,00 sul cap. 185541/2023 (I. 726) a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112) quale contributo per il secondo anno di attività della convenzione;
- € 50.000,00 sul cap. 149055/2023 (I. 725) a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (cod. ben. 45112), quale contributo per il secondo anno di attività della convenzione
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile, l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della convenzione stipulata;
- di disporre, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore
- Anna Costantini –

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Franciscantonio De Giglio

CONVENZIONE TRA IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile Francesco Antonio DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Determinazione Dirigenziale n. 4310 del 28/12/2018

e

il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE, di seguito denominato SASP C.F. 97562820015 con sede legale a Grugliasco (TO) - Via Sabaudia 164, nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Luca Gaj Arcota, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale stessa, iscritto nel registro regionale del volontariato con Decr. N. 1896/1995 del 20/04/1995

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;

- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- Il SASP è l'articolazione operativa territoriale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito indicato CNSAS) nella Regione Piemonte.
- La Legge 74/2001 e s.m.i. reca disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico riconoscendo il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS, nonché affida al CNSAS la competenza relativamente al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale ed individua nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo
- La Legge 74/2001 e s.m.i. riconosce il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
- La legge regionale n.20/2021 in relazione al riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese recepisce e integra il dettato legislativo della L. 74/2001. e s.m.i.
- La legge regionale n.20/2021 definisce all'art.3 che:
 1. *Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.*
 2. *Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.*
 3. *L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti di collaborazione fra la REGIONE PIEMONTE settore Protezione Civile e il CNSAS nella sua articolazione territoriale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese SASP, quale struttura operativa a supporto del sistema regionale di protezione civile del Piemonte, sia in situazioni di emergenza, anche extraregionale che nelle attività di prevenzione, formazione ed addestramento, nell'ambito delle competenze previste in capo al CNSAS dalla legge 74/2001 e s.m.i. e con riferimento agli interventi sul territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale.

Le attività previste sono:

A. Collaborazione attiva del SASP con il sistema regionale di protezione civile regionale in situazione emergenziale, nell'ambito della ricerca e del recupero di persone disperse in aree impervie, montane o ipogee mediante la messa a disposizione di squadre di specialisti del SASP elitrasportabili per consentire di operare in zone particolarmente pericolose o di difficile accessibilità, anche con impiego di aeromobili del sistema di Protezione Civile regionale, subordinatamente al loro impiego primario, o avvalendosi di servizi elicotteristici da reperire sul mercato.

B. Supporto del SASP al sistema di protezione civile regionale e alle autorità territoriali, nelle attività di ricognizione dello stato di fatto a seguito di calamità naturali e fenomeni emergenziali, in zone impervie del territorio, da effettuarsi con tecniche alpinistiche sotto il coordinamento del tecnico incaricato dalle autorità di protezione civile; Attività svolta con possibile supporto con elicottero (vedi punto A) per il raggiungimento da parte degli operatori delle aree oggetto dei rilievi;

X. Supporto del SASP al sistema di protezione civile regionale, per l'impiego di attrezzature e materiali specialistici propri in contesti operativi impervi, da movimentare anche con l'ausilio dell'elicottero (vedi punto A);

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

2.1 ORGANIZZAZIONE REGIONALE E RISORSE UMANE

- Il SASP garantisce l'attuazione delle attività previste in convenzione attraverso la propria struttura regionale articolata sul territorio piemontese in 11 Delegazioni alpine, 1 Delegazione speleologica a loro volta suddivise in 53 Stazioni operative territoriali.
- I Volontari iscritti nelle Stazioni, alla data della stipula della presente convenzione, ammontano a 1.190 unità.
- Nell'organico del SASP sono presenti ed operative le seguenti **qualifiche**:
Operatore di Soccorso di Base (OSB), Operatore di Soccorso Alpino (OSA), Operatore di Soccorso speleologico (OSS), Operatore Tecnico Sanitario (OTS), Operatore di Soccorso in Forra (OSF).
- Nell'organico del SASP sono presenti ed operative le seguenti **figure professionali specialistiche**:
Tecnico di Soccorso Alpino (TeSA), Tecnico di Elisoccorso (TE), Unità Cinofila da Valanga (UCV), Unità Cinofila da Ricerca in Superficie (UCRS), Medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano, Medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo, Tecnico di

Soccorso speleologico (TSS), Tecnico di Soccorso in Forra (TESF), Direttore delle operazioni di soccorso (DOS), Tecnico di Centrale Operativa (TCO), Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR), Tecnico di ricerca (TER), Tecnico di soccorso in pista, Tecnico Disostruttore, Tecnico Speleosubaqueo, Pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Unità cinofile di ricerca in superficie (UCRS), Unità cinofile di ricerca Molecolare (UCRM) e unità cinofile di ricerca in macerie.

- Il SASP dispone di una sede regionale ubicata in Grugliasco in via Sabaudia 164 in cui opera la segreteria regionale.
- Il SASP garantisce, per le attivazioni della struttura, la presenza di Operatori Tecnici di Centrale Operativa (riconosciuti quali figura professionale specialistica dalla legge 74/2001 e s.m.i.) senza soluzione di continuità nelle 24 ore 365 giorni all'anno nella postazione Soccorso Alpino della Centrale Operativa 118 di Grugliasco.
- Il SASP garantisce la presenza di Operatori Tecnici di Elisoccorso e nel periodo invernale di Unità cinofile per intervento in valanga presso le basi di elisoccorso della Regione Piemonte.

2.2 STRUTTURA TERRITORIALE

IL SASP assicura il presidio e l'operatività sul territorio montano della Regione Piemonte. La struttura territoriale è articolata nelle seguenti zone:

- **1° Gruppo Speleologico**, Squadra Speleo Piemonte
- **X Delegazione Valdossola**, stazioni operative di: Baceno/Devero, Bognanco, Domodossola, Formazza, Macugnaga, Omegna, Ornavasso, Valgrande, Valle Vigezzo, Varzo e Villadossola/Antrona.
- **VIII Delegazione Valsesia Valsessera**, stazioni operative di : Alagna Valsesia, Borgosesia-Varallo, Coggiola Viera, Scopello, Val Sermenza.
- **XXII Delegazione Biellese**, stazioni operative di: Valle Cervo, Elvo Oropa, Valle Mosso.
- **XII Delegazione Canavesana**, stazioni operative di: Valle Orco, Ivrea e Valprato Soana .
- **XIII Delegazione Valle di Susa e Sangone** , stazioni operative di: Bardonecchia, Beaulard/Exilles/Sauze d'Oulx, Bussoleno, Cesana/ Claviere, Susa, Torino e Val Sangone
- **XIV Delegazione Monviso Saluzzo**, stazioni operative di: Casteldelfino, Crissolo e Verzuolo.
- **XV Delegazione Alpi Marittime**, stazioni operative di: Cuneo, Dronero, Limone Piemonte e Vinadio.
- **XVI Delegazione Mondovì** stazioni operative di: Mondovì, Garessio e Valle Pesio.
- **XXX Delegazione Alessandria**, stazioni operative di: Acqui Terme, Alessandria e Tortona.
- **XXXII Delegazione Valli di Lanzo**, stazioni operative di: Ala di Stura, Balme, Forno Alpi Graie, Lanzo Torinese e Usseglio .
- **XXXIII Delegazione Valli Pinerolesi**, stazioni operative di: Pinerolo/Val Chisone, Prali/Val Germanasca, Pragelato/Sestriere e Torre Pellice.

2.3 MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATIVI E TLC

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

-verranno utilizzati materiali ed attrezzature in dotazione al CNSAS e impiegati di norma negli scenari considerati, come ad esempio apparecchi per la ricerca di dispersi da valanga (ARTVA e sonde), pile frontali, barelle, materiale alpinistico, mezzi fuoristrada, motoslitte, quad. Per lo svolgimento delle attività A, B e C dell'art. 2, potrà inoltre essere utilizzato il servizio elicotteristico messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale o, se non disponibile, servizi elicotteristici reperiti sul mercato da parte del SASP;

- verranno integrati i sistemi di comunicazione radio di Protezione Civile e SASP, specie nelle operazioni di coordinamento delle azioni con l'uso dell'elicottero, favorendo la dotazione in capo al SASP di apparati radio tecnicamente aggiornati ed efficienti;

- sarà effettuato l'aggiornamento delle basi cartografiche in uso al CNSAS con quelle regionali, per una migliore efficienza e coordinamento in caso di emergenza

2.4 COMPITI DEL SASP

Il SASP, nello svolgimento delle attività della presente convenzione, si impegna a svolgere i seguenti compiti

- assicurare il funzionamento e il mantenimento operativo della struttura regionale nelle sue articolazioni territoriali, Stazioni e Delegazioni di soccorso alpino e di soccorso speleologico.
- assicurare l'approvvigionamento, il mantenimento e le manutenzioni delle dotazioni operative necessarie allo svolgimento delle attività .
- garantire il mantenimento e l'ottenimento delle necessarie qualifiche operative tramite l'addestramento e la formazione continua dei soci del SASP, in conformità dei programmi formativi emanati dalle scuole nazionali del CNSAS riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i.
- garantire il mantenimento, l'addestramento e la formazione continua delle necessarie figure professionali specialistiche riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i. in conformità dei programmi formativi emanati dalle scuole nazionali del CNSAS riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i.
- assicurare, laddove richiesto dall'autorità di protezione civile preposta, la partecipazione alle attività emergenziali ed addestrative di protezione civile,, compatibilmente con i compiti istituzionali in capo all'Organizzazione mettendo a disposizione la propria struttura operativa e logistica..
- assicurare l'interazione con volontari e operatori delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale di Protezione Civile, in particolare con le Odv di protezione civile convenzionate con la Regione Piemonte, nonché di Corpi e Strutture dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine) in caso di emergenza, addestramento e formazione.
- Ottemperare al codice del terzo settore introdotto dalla norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
- Redigere e presentare entro il 30 ottobre copia di bilancio preventivo.
- Redigere e presentare entro il 31 luglio copia di bilancio consuntivo e relazione annuale di attività.
- Curare in modo sinergico e coordinato con le altre Odv presenti, gli aspetti più generali della sicurezza, presso i campi di accoglienza allestiti dalla protezione civile della Regione Piemonte, sia in emergenza che in corso di attività addestrative, in subordine alle attività primarie istituzionali dell'Organizzazione stessa.

ART.3 SICUREZZA

3.1 Il SASP si impegna a curare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari, sia in caso di emergenza che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa.

3.2 Il SASP garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche contemplate nella qualifica tecnica posseduta, oltre alle idonee abilitazioni all'impiego dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.

3.3 Tutti gli appartenenti al SASP sono soggetti a controllo sanitario e se operanti in rapporto professionale quale Figura Professionale specialistica, alla sorveglianza sanitaria.

ART. 4 ASSICURAZIONE

Il SASP garantisce che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

5.1 La Regione Piemonte, corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 600.000,00 a rimborso delle spese sostenute, per consentire l'attuazione di quanto previsto agli artt. 1 e 2., punto 2.4 ,della presente convenzione.

5.2.- L'importo previsto annualmente a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio, specificate sul bilancio preventivo in relazione al programma di attività per l'anno successivo.

5.3 La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro sei mesi (6) dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

5.4 La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 9.

5.5 Il saldo del contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente..

5.6 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo inderogabili indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione del 50% dell'importo del primo acconto,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 5.3, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 6

SPese AMMISSIBILI

Sono rendicontabili tutti gli oneri necessari all'espletamento di quanto previsto ai punti 1 e 2 della presente convenzione, nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- a) Spese di vitto e alloggio concernenti le attività di formazione, mantenimento e intervento;
- b) Spese di viaggio concernenti le attività di formazione e intervento;
- c) Spese concernenti sedi e struttura;
- d) Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- e) Utenze per le sedi;
- f) Spese telefoniche per telefonia mobile e residenziale delle sedi e connettività dati;
- g) Spese per personale dipendente e per le collaborazioni professionali;
- h) Spese di segreteria;
- i) Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa consulenze;
- l) Spese di formazione e mantenimento specialistici, secondo gli indirizzi dei Piani Formativi del CNSAS;
- m) Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria;
- n) Spese di rappresentanza;
- o) Spese di organizzazione;
- p) Spese di assicurazione e mantenimento dei mezzi in uso alla struttura regionale;
- q) Spese per manutenzione e aggiornamento della rete di radio comunicazione del SASP;
- r) Spese per manutenzione e aggiornamento delle dotazioni tecniche e tecnologiche in uso al SASP;
- s) Spese per dotazioni tecniche individuali, quali ad es. abbigliamento tecnico- calzature e DPI
- t) spese per il noleggio di mezzi aerei necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, c. 2, lettere A, B, C, a fronte dell'indisponibilità dei servizi elicotteristici in capo alla protezione civile regionale.

ART. 7

SPese NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 8

RENDICONTAZIONE DELLE SPese

Il SASP si impegna a presentare con il bilancio consuntivo la rendicontazione annuale riassuntiva dei costi sostenuti per l'attuazione delle attività previste in convenzione. Tutte le spese saranno dettagliate in una tabella riassuntiva, sottoscritta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante. La documentazione contabile relativa alle voci costitutive la tabella riassuntiva sarà resa disponibile, qualora richiesta dal settore protezione civile, tramite condivisione telematica.

ART. 9

FONDO DI RISERVA

9.1. Per consentire di avere sempre una “pronta disponibilità” finanziaria, a copertura delle spese relative alle emergenze di cui all’art. 7, c. 1 del D.Lgs 1/2018, nonché di altre fattispecie per le quali è previsto un rimborso di un soggetto esterno, è istituito un “Fondo di Riserva permanente”, di importo minimo pari ad € 3.000,00.

9.2. Il predetto importo, con valenza “una tantum” anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le predette tipologie di spesa soggette a rimborso da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché di altro soggetto esterno.

9.3. Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

9.4. Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura “Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)”.

9.5. Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

9.6. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, a copertura di spese differenti dalle sopra citate tipologie.

ART. 10 PROGETTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE, VESTIARIO, DPI E AUTOMEZZI

- 10.1 Potranno essere istituiti e concordati in appositi progetti finalizzati al perseguimento comune di maggiore operatività ed efficienza nello svolgimento delle attività previste ai punti 1 e 2 della convenzione. I progetti saranno finanziati dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti tramite appositi modelli concordati fra le parti.
- 10.2 I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

- 11.1 La presente convenzione, in riferimento all’art. 6 legge regionale n. 20/2021 ha validità Biennale, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2023, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
- 11.2 Il SASP si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

- 11.3 La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al SASP ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
- 11.4 Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 13

NORME FINALI

La presente convenzione, firmata digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
Luca GIAJ ARCOTA
(firmato digitalmente)
